




CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. Eleonora Mattia



Al Presidente del Consiglio regionale
Daniele Leodori
SEDE

MOZIONE

OGGETTO: stabilizzazione dei c.d. "Precari della giustizia"

PREMESSO CHE

- nel 2010, l'allora Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, ha avviato un progetto per reimpiegare negli uffici giudiziari di Roma circa 80 lavoratori in cassa integrazione e mobilità, attraverso il centro per l'impiego di Roma: i cosiddetti «*precari della giustizia*» o anche «*tirocinanti della giustizia*»;
- il modello ha trovato larga diffusione in altre province e regioni italiane presso i relativi uffici giudiziari;
- con la legge di stabilità del 2013, il Ministero della Giustizia, facendosi carico dei numerosi tirocinanti a livello nazionale, ha garantito e finanziato un periodo di formazione di 5 mesi, poi prorogato, con la legge di stabilità 2014 prima, e con il decreto cosiddetto «milleproroghe» 2015 poi, sino al 30 aprile 2015, interessando circa 2.500 persone;
- con decreto del 15 ottobre 2015, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha avviato una procedura di selezione, cosicché coloro che avessero partecipato ai diversi percorsi succedutisi nel tempo, potessero effettuare un ulteriore periodo di perfezionamento di 12 mesi nella struttura organizzativa denominata «*ufficio per il processo*», introdotta nel 2014. Detto decreto ha previsto però «*criteri di priorità*» per la formazione della graduatoria. Sono stati così impiegati presso l'ufficio per il processo 1.115 «*tirocinanti*», con un bando che ne prevedeva 1.502. Il percorso presso l'ufficio del processo è stato prorogato nel 2016 per l'anno 2017 e nel 2017 per l'anno 2018;
- senonché, circa 1.400 persone in tutt'Italia sono state escluse dai «*periodi di formazione*» presso l'ufficio per il processo, perciò le singole regioni hanno realizzato programmi alternativi per inserire i soggetti esclusi in altri uffici giudiziari;
- in particolare, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 della l.r. 22 ottobre 2018, n. 7, introdotto per effetto dell'approvazione del subemendamento proposto dalla

sottoscritta, la Regione Lazio ha disposto la prosecuzione di tali «percorsi» fino al 31 agosto 2019, prevedendo nel bilancio specifici capitoli;

- sono in corso gli adempimenti amministrativi per avviare la prosecuzione di tali percorsi che avrebbero dovuto avere inizio già nel 2018;

CONSIDERATO CHE

- recentemente, l'eurodeputata Laura Ferrara ha presentato un'interrogazione in merito chiedendo alla Commissione europea di conoscere le misure «*per tutelare questi lavoratori nonché per indurre il governo italiano a porre rimedio alla precarietà generata da tali tirocini*». La Commissaria per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione ha risposto che secondo la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato «*gli Stati membri devono inoltre porre in atto misure di prevenzione degli abusi dei contratti a tempo determinato*». «*Il diritto dell'Unione non prevede tuttavia l'obbligo di trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato*», ammonendo pertanto circa la reiterata e viziosa proroga di questi «*programmi*»;

- di conseguenza, l'attuale compagine governativa Lega-M5S ha comunicato che non intende prorogare ulteriormente i c.d. tirocini presso gli Uffici giudiziari;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE

- i «*tirocinanti*» della giustizia sono ormai da anni inseriti nei rispettivi uffici di adibizione e la loro presenza è fondamentale per il loro funzionamento;

- le continue proroghe di tirocini, iniziali strumenti di reimpiego di tali persone, hanno finito per generare una situazione di precariato strutturale che, per le sue caratteristiche, non può che finalizzarsi in un percorso di stabilizzazione occupazionale che ottimizzi le risorse impiegate in questi anni, valorizzando i periodi di «*formazione continua*» trascorsi dai «*tirocinanti*» all'interno degli Uffici giudiziari quali titoli esclusivi di inserimento nella graduatoria e non quali titoli rilevanti nella sola ipotesi di parità di punteggio;

- è opportuno trovare una soluzione omogenea per tutti coloro che sono coinvolti in tale vicenda, a prescindere dall'applicazione della risorsa presso l'Ufficio del Processo o all'interno del percorso regionale di «*formazione continua*»;

- l'art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 stabilisce che «*le amministrazioni dello Stato [...] effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. [...]*»;

- in base a tale disposizione e ad eventuali modifiche legislative da introdurre per rendere praticabile la stabilizzazione di tali persone, sarebbe opportuno l'emendamento di un bando di concorso che:

- consideri l'attestato formativo conseguito dai «*tirocinanti*» quale elemento professionalizzante, eventualmente stabilendo un ordine di preferenza in base al tempo effettivamente trascorso dalla singola risorsa all'interno dell'Ufficio di adibizione;
- preveda la formazione di graduatorie su base regionale che possano confluire in un'unica graduatoria di livello nazionale per le successive assunzioni in modo da esaurire l'intero bacino delle persone coinvolte nella vicenda;
- consenta, ove possibile, la partecipazione al concorso anche di coloro che, pur se attualmente occupati, hanno in passato preso parte ad una delle occasioni formative riportate nelle premesse;
- preveda che il requisito dell'iscrizione presso il centro per l'impegno ai fini della partecipazione al concorso possa avvenire entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione del bando;





- nelle more dell'indizione e dello svolgimento di tali procedure, l'assunzione di tali risorse con contratto a tempo determinato consentirebbe una netta diminuzione del numero degli interessati in quanto, tra questi, vi sono molte persone prossime al raggiungimento dei requisiti pensionistici;

SI IMPEGNA

il Presidente e la Giunta della Regione Lazio ad attivarsi per:

- porre in essere ogni iniziativa nei confronti del Governo, particolarmente nelle figure del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico e della Ministra per la funzione pubblica affinché si provveda alla stabilizzazione di tali persone nei termini di cui in premessa;
- a porre in essere ogni iniziativa nei confronti del Governo, particolarmente nelle figure del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico e della Ministra per la funzione pubblica affinché, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui al punto precedente, provveda all'assunzione di tali persone con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- in ogni caso, in considerazione del fatto che la programmata prosecuzione dei tirocini presso la Regione Lazio non ha ancora avuto luogo, distribuire le risorse previste dalla legislazione vigente per la remunerazione dei percorsi formativi non ancora spese sui mesi di effettiva attivazione dei «*percorsi di politica attiva avviati dalla Regione presso gli uffici giudiziari*» ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, l.r. 22 ottobre 2018, n. 7.

Roma, 14 gennaio 2019


 Cons. Eleonora Mattia (PD) (prima firmataria)
 (BONAFONI)
 (LA PENNA)
 (BASTI)